

ATTO SENATO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00519

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 141 del 04/02/2009

Firmatari

Primo firmatario: [BAIO DOSSI EMANUELA](#)
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/02/2009

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
RIZZOTTI MARIA	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	04/02/2009
MARCENARO PIETRO	PARTITO DEMOCRATICO	04/02/2009
S BARBATI LUCIANA	PARTITO DEMOCRATICO	04/02/2009
SERAFINI ANNA MARIA	PARTITO DEMOCRATICO	04/02/2009
BONFRISCO ANNA	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	04/02/2009
IZZO COSIMO	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	04/02/2009
BUGNANO PATRIZIA	ITALIA DEI VALORI	04/02/2009
LONGO PIERO	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	04/02/2009
ALLEGRI NI LAURA	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	04/02/2009
NESSA PASQUALE	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	04/02/2009
PALMIZIO ELIO MASSIMO	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	04/02/2009
BETTAMIO GIAMPAOLO	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	04/02/2009
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	PARTITO DEMOCRATICO	04/02/2009
SANNA FRANCESCO	PARTITO DEMOCRATICO	04/02/2009
ADAMO MARILENA	PARTITO DEMOCRATICO	04/02/2009

Destinatari

Ministero destinatario:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- PARI OPPORTUNITA'

Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega

Delegato a rispondere

Data delega

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/02/2009

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 09/02/2009

Stato iter: IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 09/02/2009
SOLLECITO IL 12/05/2009

Interrogazione a risposta orale 3-00519
presentata da
EMANUELA BAILO DOSSI
mercoledì 4 febbraio 2009, seduta n.141

BAIO, RIZZOTTI, MARCENARO, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, BONFRISCO, IZZO, BUGNANO, LONGO, ALLEGRINI, NESSA, PALMIZIO, BETTAMIO, DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e per le pari opportunità* - Premesso che i diritti del bambino costituiscono parte integrante del diritto comunitario, come stabilito dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e sono tutelati dalla Costituzione italiana, quali principi fondamentali della cultura e del diritto italiano, il quale persegue l'interesse del minore, quale priorità dello Stato;

considerato che:

la madre di Nicolò, 6 anni, e Leonardo, 10 anni, è costretta a nasconderli senza poter avere una vita sociale, l'educazione scolastica, senza serenità;

la signora Colombo, cittadina italiana, madre dei bambini Leonardo e Nicolò, a lei affidati dal tribunale tedesco durante la causa di separazione coniugale, aventi la doppia cittadinanza italo-tedesca, è fuggita dalla Germania, dove risiedeva, e si è trasferita in Italia, a quanto consta agli interroganti a seguito di pesanti ingerenze, discriminazioni e vessazioni da parte dei funzionari dello Jugendamt, istituto pubblico, di fatto "terzo genitore" amministrativo, con tutti i poteri annessi;

nel caso in cui i minori tornassero in Germania sarebbero affidati ad un istituto pubblico, in quanto il padre, nella sentenza di separazione, non è stato ritenuto idoneo ad occuparsi dei figli, a seguito di perizie psicologiche;

la signora Colombo vive a Milano, su di lei vige un mandato d'arresto internazionale per sottrazione dei minori, a seguito del quale la stessa si è costituita presso la Questura di Milano, e nasconde i propri figli per evitare che siano rimpatriati in Germania, in ottemperanza anche della sentenza del 9 dicembre 2008 del Tribunale dei minori di Milano;

la signora Colombo è detentrica del diritto di custodia sui suoi figli, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera;

il Tribunale di Milano e le autorità italiane si sono limitate a trasmettere ed eseguire quanto disposto dalla sentenza e dalla denuncia delle autorità di riferimento tedesche, senza verificare, come disposto dal Trattato di Schengen, articolo 95, capitolo II, la veridicità della traduzione non giurata, la quale appare distaccarsi molto dalla realtà dei fatti adottati;

il 26 gennaio 2009, la Corte d'appello di Milano, V sezione penale, ha respinto la richiesta di estradizione nei confronti della signora Colombo, in quanto il reato di sottrazione di minori è stato perpetuato maggiormente nel territorio italiano, facendo perdere la competenza a riguardo dello Stato tedesco;

tuttavia sussiste ancora il procedimento di rimpatrio per i minori Leonardo e Nicolò, così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano del 9 dicembre 2008, per cui detti minori sono ancora nascosti, non adempiono all'obbligo scolastico e non hanno una vita sociale;

dal documento di lavoro, del 22 dicembre 2008, "sulle presunte misure discriminatorie e arbitrarie adottate dalle autorità preposte alla tutela dei giovani in alcuni Stati membri, in particolare dallo Jugendamt in Germania", presso la Commissione europea per le petizioni, si evince che la Commissione europea ha ricevuto: "numerossime petizioni e lettere di sostegno in merito a presunte misure discriminatorie e arbitrarie compiute dalle autorità preposte alla tutela dei giovani in alcuni Stati membri, in particolare dallo Jugendamt in Germania";

nelle conclusioni e raccomandazioni dello stesso atto si legge: "Risulterebbe tuttavia del tutto inopportuno non riconoscere il fatto che a quanto pare si sono verificati numerosi abusi dei diritti genitoriali a causa di discriminazioni basate su criteri etnici, nazionali o linguistici, che sono stati attuati non regolarmente e, a quanto risulta, non sono stati controllati. Ciò ha nuociuto agli interessi del minore in quasi tutti i casi esaminati dalla commissione per le petizioni." E ancora si legge: "Tutti gli Stati membri dovrebbero favorire una maggiore

vigilanza democratica o parlamentare a livello nazionale e regionale sugli enti preposti alla tutela dei minori e offrire quindi ai cittadini la possibilità di cercare soluzioni efficaci più vicine al loro luogo di interesse",

preso atto che:

nel 2008 sono pervenute 34 nuove petizioni sullo Jugendamt e dal 2006 sono state presentate centinaia di petizioni cumulative;

i cittadini europei, firmatari delle petizioni, affermano che il problema della discriminazione sulla base della cittadinanza deriva dalla procedura adottata dallo Jugendamt tedesco che discrimina il coniuge non tedesco a seguito della separazione nell'ambito di matrimoni misti, rendendo impossibile per quel coniuge avere contatti con il proprio figlio e nei casi in cui siano stati concessi incontri con il genitore, questi avvengono solo alla presenza di un supervisore, il quale durante gli incontri controlla se il genitore parla al figlio in tedesco e, nel caso in cui il figlio o il genitore parli una lingua che egli non comprende, interrompe bruscamente la conversazione;

Gilla Schindler, del Ministero federale della famiglia, degli anziani, delle donne e dei giovani, si è pronunciata a favore dell'integrità del sistema del diritto di famiglia tedesco per quanto riguarda i diritti dei bambini e dei genitori senza discriminazione basata sulla cittadinanza, pur riconoscendo che, in alcuni casi specifici, i funzionari dello Jugendamt erano venuti meno ai necessari requisiti di professionalità;

uno dei casi di denuncia dello Jugendamt era stato deferito alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha giudicato all'unanimità che vi era stata violazione dell'articolo 8, recante diritto di rispettare la vita familiare, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, relativa all'equa soddisfazione, ha concesso agli attori la compensazione per i danni subiti, i costi e le spese. La Corte ha invitato le autorità tedesche a restituire immediatamente i figli alla famiglia, ma finora solo due dei sette bambini sono ritornati a casa;

in una petizione al Parlamento europeo i firmatari hanno denunciato il caso di un bambino cui era stato detto dallo Jugendamt che i suoi genitori erano morti e, in seguito a questa comunicazione, il minore si è suicidato,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza e in attesa dei risultati della discussione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che si terrà nel mese di febbraio 2009, relativa alla richiamata istituzione, non intendano promuovere iniziative finalizzate ad evitare il rimpatrio dei minori Nicolò e Leonardo, garantendo loro i diritti fondamentali quali l'educazione scolastica e la serenità sociale;

se il Ministro della giustizia, attraverso la predisposizione di apposite ispezioni, non intenda verificare le notizie riferite, prima di valutare se i minori debbano o meno tornare in Germania, sulla base dei principi di garanzia, di precauzione e di prevenzione;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo non ritengano, in quanto rappresentanti dello Stato italiano, atto doveroso tutelare i bambini coinvolti in questa vicenda, ponendo in essere un'azione diplomatica con lo Stato tedesco, al fine di perseguire l'interesse dei minori e garantire i loro diritti;

se non ritengano che lo Stato italiano, nel rispetto degli accordi comunitari e internazionali, debba agire sempre e comunque nell'interesse dei minori, qualunque sia la loro cittadinanza, e *a fortiori* se italiani.

(3-00519)

Classificazione EUROVOC:

CONCETTUALE:

abuso di diritto, Carta dei diritti dell'uomo, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, diritti del bambino, diritti umani, discriminazione basata sulla nazionalità, Germania, minore età civile, petizione, politica estera, protezione dell'infanzia, sequestro di persona